



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 157

Ricevuta di deposito delle merci sotto diretta custodia della dogana

Per le merci poste sotto diretta custodia della dogana la bolletta di introduzione in deposito vale come ricevuta. Tale bolletta dev'essere esibita per ogni estrazione di merci che si intenda effettuare e su di essa la dogana, di volta in volta, annota la specie e le quantità delle merci ritirate. Quando tutte le merci sono state estratte dal deposito, la dogana ritira la bolletta. In caso di smarrimento della bolletta le merci possono essere consegnate al depositante soltanto previa cauzione. Questa non può essere svincolata se non alla scadenza del termine massimo di durata del deposito, salvo il caso che in precedenza venga esibita la bolletta originale. Si prescinde dalla cauzione se le merci sono ritirate da chi è riconosciuto dalla dogana come proprietario delle merci stesse.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	IV — Le destinazioni doganali
Capo	IV — Deposito doganale
Sezione	Prima — Disposizioni generali sul deposito doganale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-157-ricevuta-di-deposito-delle-merci-sotto-diretta-custodia-della-dogana/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it